



Venezia, 10-07-2019

nr. ordine 1622

Prot. nr. 174

All'Assessore Massimiliano De Martin

e per conoscenza

Alla Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Installazione antenna presso Torre Piezometrica sita in Burano

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

- in forza della deliberazione n. 130, del 30/04/2019 della Giunta Comunale, avente come oggetto "Concessione di porzione di bene di proprietà comunale denominato Torre Piezometrica, sito in Burano, al civico 678, a favore di Vodafone Italia S.p.A., al fine di garantire il pubblico servizio di comunicazione", recentemente è stato aperto il cantiere per il posizionamento di una antenna per la radiofonia mobile, volta a sostituire l'esistente impianto in Burano, Giudecca, civici 145-146, in quanto privi di titoli locativi, a causa di formale disdetta efficace dal 31/08/2017, al contratto di locazione stipulato con terzo soggetto privato;
- detta antenna è collocata a solo poche decine di metri da un'area densamente abitata da giovani nuclei famigliari, da soggetti sensibili e frequentata da giovani e bambini;
- l'installazione di impianti per la telefonia mobile innesca una particolare attenzione da parte dei cittadini e delle Amministrazioni per il forte impatto che questi impianti hanno sul territorio e per tale motivo è sempre auspicabile un processo partecipato di condivisione di tutte le informazioni necessarie con tutti i cittadini coinvolti;

Considerato che

- con DCC n. 109 del 30/07/2007 (in vigore dal 03.09.2007) è stato approvato il Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard dvb-h;
- parte di detto Regolamento è stata abrogata in seguito alle sentenze TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008;
- l'articolo 7 di detto Regolamento, che non risulta essere stato coinvolto dalle sentenze, denominato "Pubblicizzazione dell'istanza e partecipazione" prevede che "Lo Sportello Unico delle Attività Produttive provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione, prevista dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, mediante avviso all'albo pretorio e nelle sedi delle Municipalità ed indicazione in loco delle prospettate installazioni, a cura della Municipalità e sul sito internet del Comune, con l'espressa indicazione che ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio";
- l'articolo 86 del D.Lgs. n. 259/2003, assimilando le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, rende queste infrastrutture realizzabili in qualsiasi parte del territorio comunale, sottraendole alla tradizionale disciplina urbanistico - edilizia applicabile a tutti gli interventi (limiti di altezza, di volumetria, distanze, distacchi);
- esistono esempi di Amministrazioni che hanno adottato dei piani speciali per regolamentare l'installazione delle antenne sul proprio territorio ("Piano Antenne"), pianificando gli interventi in modo efficiente dal punto di vista urbanistico - architettonico e mitigando gli effetti dal punto di vista della salute umana e ambientale, anche regolando e classificando il territorio in zone specifiche, distinte in siti sensibili, Aree di attenzione, Aree preferenziali, Aree neutre;
- nei "Piani Antenne" si individuano forme di mitigazione degli impatti paesaggistici e visivi, anche suggerendo alle diverse compagnie di condividere lo stesso sito, installando più antenne sulla medesima struttura verticale (c.d. co-site);
- i residenti della zona interessata dal cantiere in oggetto hanno dimostrato la propria contrarietà all'installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile;

**TUTTO QUANTO PREMesso E CONSIDERATO,
SI INTERROGA L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE SE**

- il cantiere in oggetto è da considerarsi relativo alla DGC n. 130 del 30/04/2019 e quindi all'impianto utile alla telefonia mobile;
- il cantiere in oggetto sia provvisto o meno del cartello informativo relativo al permesso a costruire (come previsto da TUE D.P.R. 380/2001) e se la presenza di tale cartello sia un obbligo di legge;
- i soggetti responsabili del cantiere siano in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, tra le quali quelle paesaggistiche;
- sia stata verificata l'eventuale apposizione del vincolo monumentale, qualora insistesse sull'immobile citato in oggetto;
- sia stato avviato un percorso di informazione e condivisione con i cittadini della zona rispetto a questa nuova installazione e in caso negativo per quali motivi non sia stato fatto e se intenda farlo a breve;
- sia possibile chiedere ad ARPAV di operare un monitoraggio rispetto ad eventuali ricadute per i cittadini;
- l'amministrazione si sia attivata verso i gestori per ipotizzare il co-site con gli impianti già esistenti o se intenda farlo;
- sia intenzione di questa amministrazione, alla luce di diverse sentenze favorevoli ai Comuni, riscrivere un nuovo "Piano delle Antenne", rispettoso delle diverse normative vigenti, della tutela del paesaggio e della salute della cittadinanza.

Emanuele Rosteghin

Monica Sambo
Bruno Lazzaro
Nicola Pellicani